

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/07/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35256-inquadramento-normativo-della-fattispecie-inerente-l-esportazione-di-rifiuti-destinati-al-recupero-verso-paesi-non-aderenti-alla-convenzione-o-c-s-e-e-in-particolare-verso-la-repubblica-popolare->

Autore: Pittaluga Francesco

**Inquadramento normativo della fattispecie inerente
l'esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi
non aderenti alla Convenzione O.C.S.E. e, in particolare,
verso la Repubblica Popolare Cinese**

Inquadramento normativo della fattispecie inerente l'esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi non aderenti alla Convenzione O.C.S.E. e, in particolare, verso la Repubblica Popolare Cinese

A cura del dott. Francesco F. PITTALUGA

Aspetti generali in ordine alla disciplina comunitaria applicabile al commercio transfrontaliero di rifiuti non pericolosi.

L'art. 34 del regolamento (CE) n. 1013/2006, rubricato "Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni verso i Paesi EFTA", testualmente recita:

1. **Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.**
2. *Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.*
3. *Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:*
 - a) *quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti;*
 - o*
 - b) *se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.*
4. *La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24".*

Il successivo art. 36, rubricato "Divieto di esportazione" e collocato all'interno della Sezione I "Esportazioni verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE" del Capo II "Esportazione di rifiuti destinati al recupero" del Titolo IV "Esportazioni dalla Comunità verso Paesi Terzi", dispone nel modo seguente:

1. **Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:**
 - a) *rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;*
 - b) *rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;*
 - c) *rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;*
 - d) *miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;*
 - e) *rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;*
 - f) **rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;** *o*
 - g) *rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.*
2. *La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.*

3. *Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.*
4. *Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.*
5. *Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58".*

A sua volta, il successivo art. 37 rubricato "procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA" dispone:

- “1. **In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36**, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
 - i) *conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e*
 - ii) *un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.**I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:*
 - a) *il divieto; o*
 - b) *una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35; oppure*
 - c) *nessun controllo nel paese di destinazione.*
2. *Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.*
3. **Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 18.**

4. *Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.*
5. *In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell'allegato III B e purché l'esportazione non sia vietata in virtù dell'articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo”.*

In buona sostanza, nel sistema delineato dal legislatore comunitario, **per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al riciclo** (posto che per quelli destinati allo smaltimento vige un divieto tendenzialmente assoluto di esportazione così come previsto dall'art. 34 reg. cit.), **ed elencati negli allegati III e IIIA del regolamento medesimo**¹, è previsto che la Commissione dell'Unione richieda ai diversi Paesi destinatari (di seguito, semplicemente “Paesi non OCSE”) di indicare se effettivamente tali rifiuti possono essere esportati verso il loro territorio ai fini del riciclo nonché le eventuali procedure di controllo a cui tali rifiuti verranno assoggettati all'atto del loro arrivo a destinazione. In particolare, i Paesi non OCSE richiesti posso comunicare:

- ⇒ il divieto assoluto di esportazione per tutte le tipologie o per talune particolari tipologie di rifiuti;
- ⇒ ovvero la possibilità di effettuare la spedizione ma previ invio una previa notifica ed autorizzazione preventiva scritta secondo quanto previsto dall'art. 35 del reg. cit.;
- ⇒ ovvero, in ultimo, l'assenza di controlli nel Paese di destinazione.

In considerazione delle risposte pervenute alla Commissione dell'Unione Europea, è stato emanato il regolamento (CE) n. 1418/2007 rubricato “Regolamento relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti” e ss.mm.ii..

L'art. 1 di tale regolamento dispone che:

“L'esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell'articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, è soggetta alle procedure stabilite in allegato”.

Il successivo art. 1-bis testualmente recita:

“Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.

Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di detto regolamento”.

Per quanto riguarda, in particolare, la Repubblica Popolare Cinese, come risulta dalla lettura della tabella di cui all'Allegato A al detto regolamento, a seconda della particolare tipologia di rifiuti sono previsti o divieti di importazione (colonna a) ovvero obblighi documentali accessori previsti dalla normativa nazionale cinese ma comunque diversi rispetto all'obbligo di previa notifica (colonna d). Mentre, per quanto riguarda i primi, l'esportazione dall'Europa risulta *de plano* vietata, nel secondo

¹ Per i rifiuti destinati al recupero e diretti verso un Paese non OCSE, ma diversi rispetto a quelli compresi in tali due allegati ovvero in caso di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III o IIIA o in caso di rifiuti classificati nell'allegato III B del regolamento, si applica una procedura diversa rispetto a quella qui descritta e, in particolare, trova applicazione – giusta il richiamo operato dall'art. 37 § 5 reg. cit. - la procedura di notifica ed autorizzazione prevista per l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i Paesi EFTA.

caso essa è consentita ma, trattandosi di condizioni imposte dalla normativa nazionale del Paese di destinazione diverse rispetto all'obbligo di preventiva notifica ed autorizzazione, **tali spedizioni dovranno essere operate nel rispetto non solo di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 ma anche di quanto previsto dall'art. 18 del medesimo regolamento.**

Giova a tale riguardo chiarire che il richiamo operato all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (che di per sé è applicabile alla movimentazione intracomunitaria dei rifiuti) rende il medesimo applicabile a tutte le esportazioni di rifiuti verso Paesi non OCSE a patto che si realizzi una duplice condizione negativa, costituita dal fatto che il Paese destinatario:

- ⇒ non vieti l'ingresso di tali rifiuti sul proprio territorio (se così fosse, infatti, la spedizione sarebbe sicuramente illecita stante l'implicita violazione non solo del regolamento CE n. 1418/2007 e ss.mm.ii. ma anche dell'art. 36 c. 1 lett. f del regolamento CE n. 1013/2006, *vedi supra*);
- ⇒ non richieda l'applicazione della procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta prevista dall'art. 35 (che, se non fosse per tale richiamo, sarebbe applicabile alle sole esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento aventi come destinazione finale un Paese EFTA).

Il richiamo operato al citato art. 18, inoltre, è da intendersi limitato alle procedure dallo stesso previste senza alcun riferimento, pertanto, ai suoi limiti di applicazione che, invece, permangono per le sole movimentazioni intracomunitarie di rifiuti. *Id est*, pertanto, qualora si realizzi la duplice condizione negativa prevista dall'art. 1-bis c. 2 del regolamento (CE) n. 1418/2007 e ss.mm.ii., **per la spedizione di rifiuti verso un Paese non OCSE di rifiuti destinati al recupero trova applicazione l'art. 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 con conseguente obbligo per lo speditore di rispettare le disposizioni procedurali nel medesimo citate.**

Il citato art. 18 (rubricato "rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni") dispone testualmente:

- “1. I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:
 - a) per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, **il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;**
 - b) **il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.**
2. **Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:**
 - a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e
 - b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.
3. *A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.*

4. *Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale”.*

L'art. 18 cit., dunque, richiede che:

- ⇒ il soggetto che organizza la spedizione sia posto sotto la giurisdizione del Paese di spedizione (cfr. c. 1 punto a);
- ⇒ tale soggetto “organizzatore” sia tenuto alla predisposizione della comunicazione ex Allegato VII, che dovrà essere da lui debitamente sottoscritta prima dell’inizio della spedizione (cfr. c. 1 punto b);
- ⇒ il contratto posto in essere fra il soggetto “organizzatore” ed il destinatario della spedizione incaricato del recupero dei rifiuti inizia ad avere efficacia al momento dell’inizio della spedizione e deve contenere obbligatoriamente specifiche statuizioni in ordine all’obbligo – qualora la spedizione stessa non possa avere luogo o non possa essere proseguita – di riprendere i rifiuti ed assicurarne il recupero in modo alterativo e di provvedere, qualora necessario, al loro deposito in attesa di operare tali attività.

La mancanza anche di una sola di tali condizioni rende di per sé illecita la spedizione per mancato rispetto delle condizioni previste dalla legislazione comunitaria vigente, alle quali l’art. 194 c.1 D. Lgs. 152/2006 fa a piè pari richiamo (“Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento CE 1013/2006 e dal decreto di cui al c. 4”) e, conseguente, può determinare la ricorrenza delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 258, 259 e 260 D. Lgs. 152/2006.

Aspetti peculiari previsti per le sole spedizioni di rifiuti destinati alla Repubblica Popolare Cinese.

Per quanto riguarda, più in particolare, le spedizioni di rifiuti destinate al riciclo dirette verso la Repubblica Popolare Cinese, si rappresenta fin d’ora che questa ha – come risulta dalle risposte fornite al questionario ad essa inviato dalla Commissione della Unione Europea in forza del già più volte citato regolamento (CE) n. 1418/2007 (risposte liberamente consultabili sul sito internet http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_results.cfm?key=replies%20to%20the%20waste%20shipment%20questionnaire&country=China) - subordinato la lecita esportazione verso il proprio territorio all’adempimento di alcuni obblighi formali costituiti, in particolare:

- ⇒ dalla preventiva emissione, su richiesta del soggetto che organizza la spedizione, del certificato preventivo di ispezione o semplicemente **CCIC (China Certification & Inspection Group)**;
- ⇒ dal possesso, da parte del soggetto che organizza la spedizione, della “**Licence of Registration for Overseas Supplier Enterprise of Imported Solid Wastes as Raw Materials**” (o, semplicemente, licenza **AQSIQ**).

L’amministrazione generale per il controllo della qualità, ispezione e la quarantena (AQSIQ) cinese ha deciso di adottare un protocollo di registrazione delle imprese fornitrici d’oltremare di materiali di scarto da destinare ad attività di recupero, e ciò al fine di rafforzare la gestione della vigilanza, snellire le procedure di controllo, garantendo contestualmente con la certificazione e la canalizzazione obbligatoria attraverso le società certificate la sicurezza dei materiali di scarto importati, la tutela dell’ambiente, la salute delle persone.

Le imprese accreditate e certificate AQSIQ rispondono quindi a requisiti soggettivi ed a criteri di certificazione sul sistema di gestione ambientale e non devono risultare coinvolte in

eventuali problemi di qualità importanti relativi alla sicurezza, igiene e tutela ambientale, pena la revoca della licenza in parola.

Di particolare importanza appare il chiarimento interpretativo fornito con n. prot. 000014672/2011-00470 del Ministero Protezione ambientale (acronimo: MEP), datata 08/04/2011 nonché la disposizione legislativa là in vigore dal 01/08/2011, in materia di Misure organizzative per l'importazione di rifiuti solidi.

In particolare all'art. 4, in merito alla titolarità della licenza AQSIQ, l'autorità ribadisce che è vietato il trasferimento del possesso delle licenze per l'importazione dei rifiuti solidi.

A tale proposito, anche l'Ufficio Centrale Antifrode dell'Agenzia delle Dogane ha significato (in relazione ad una richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Ufficio delle Dogane della Spezia ed inerente un soggetto diverso e comunque non collegato ai soggetti parte del traffico di rifiuti descritto nella presente informativa) come *"il soggetto esportatore nazionale quindi, deve essere titolare, prima di ogni altra cosa, della licenza AQSIQ. E' fatto assoluto divieto di trasferire la titolarità di tali licenze ovvero di utilizzare licenze intestate ad altri soggetti. E' evidente che non consente di scavalcare tale ostacolo la vendita dei rifiuti a terzi intermediari, come pare essere nelle intenzioni della società di cui si tratta. D'altro canto questa prescrizione si evidenzia anche dagli obblighi imposti dalla normativa nazionale che determina la responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti fino al completo assolvimento degli obblighi di recupero e/o smaltimento".*

Specimen di licenza AQSIQ (reperita sul sito internet anzidetto)



进口废物原料境外供货企业
注册证书

LICENCE OF REGISTRATION FOR OVERSEAS SUPPLIER
ENTERPRISE OF IMPORTED SCRAP MATERIALS

经审核，你公司符合进口废物原料境外供货企业注册条件，准予注册。

According to the evaluation, we hereby declare that the following enterprise is in conformance with the requirements of registration for overseas supplier enterprise of imported scrap materials, and granted the permission for registration.

注册证书编号 (Licence No.):
A392050209

企业名称 (Name of Enterprise):
エイティーマテリアル株式会社
AT MATERIALS CO., LTD.

国别/地区 (Country/Region of Enterprise Located):
日本

企业地址 (Address of Enterprise):
日本爱知县豊田市高丘新町天王3番地

注册产品种类 (Types of Registered Scrap Materials):
废金属 (废钢铁, 废有色金属), 废五金

有效期 (Period of Validity):
2006年1月1日至2008年12月31日
(From January 1, 2006 to December 31, 2008)

中华人民共和国质量监督检验检疫总局
General Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine of the People's Republic of China

⇒ dal possesso, da parte del destinatario della spedizione e, se diverso, da parte dell'impianto che opera il recupero, della **"Import licence of the People's Republic of China for restricted solid waste material that can be used as raw material"** o, semplicemente, **SEPA** (State Environmental Protection Agency) ed attualmente nota anche con l'acronimo di MEP (dal nome del Ministero deputato al suo rilascio). Tale licenza, a seconda della particolare tipologia di merce, può essere a rilascio automatico o discrezionale.

Specimen di licenze SEPA (a sinistra la licenza "automatica", a destra quella "discrezionale")



In particolare, i competenti organi della Repubblica Popolare Cinese, come risulta dalla documentazione pubblicata sul sito internet sopra citato hanno chiarito che: *"Waste imports which complies with the laws of the Peoples" Republic of China shall have the following certificates: 1) SEPA-Licence ... is obtained by recyclers and/or utilizers of the imported waste in China prior of the waste import; 2) AQSIQ Licence; 3) Pre-Shipment Inspection Certificate (CCIC) issued by a pre-shipment inspection institution authorized by AQSIQ"*.

Ancora, al fine di consentire un più facile raccordo fra le indicazioni contenute nelle licenze emesse dai competenti organi cinesi e quelle presenti nel modello Allegato VII previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, sempre con le comunicazioni sopra descritte:

- ⇒ il soggetto indicato nella casella *"Consignee"* dell'allegato VII deve coincidere con quello indicato nella casella 1 *"Importer"* nella licenza SEPA;
- ⇒ l'indicazione di cui alla casella n. *"Disposal/Recovery Facility"* dell'allegato VII deve coincidere con quanto indicato nella casella 3 *"Recycler"* della licenza SEPA;
- ⇒ quanto indicato nella casella *"Name and chemical composition of waste"* dell'allegato VII deve corrispondere a quanto indicato nella casella 5 *"Description of goods"* della licenza SEPA;
- ⇒ il soggetto indicato nella casella *"Notifier/exporter"* dell'allegato VII deve coincidere con il nominativo del soggetto titolare della licenza AQSIQ.

In sostanza, **devono sussistere le seguenti corrispondenze univoche** fra documentazione comunitaria (Allegato VII) e documentazione cinese:

Allegato VII	Licenza SEPA	Licenza AQSIQ
Consignee	1 – Importer	
Disposal / Recovery Facility	3 – Recycler	
Name and chemical composition of waste	5 – Description of goods	
Notifier / Exporter		Titolare della licenza

A tale riguardo, le competenti autorità cinesi hanno significato che *“the waste shipment not meeting all requirement ... are regarded as having not obtained approval of the Chinese Competent Authority. The competent authority of EU member States shall not approve it and to referred it ot EU for follow up action. EU’s designated institution will inform the case to SEPA, China”*.

In buona sostanza, il rispetto delle dianzi accennate procedure nazionali (il rispetto dell’art. 18 regolamento CE 1013/2006, fra cui l’emissione della dichiarazione ex Allegato VII) e della Repubblica Popolare Cinese (il possesso delle due licenze SEPA e AQSIQ nonché del certificato CCIC e la corrispondenza fra i dati della dichiarazione ex Allegato VII) costituiscono **condizione di validità** della spedizione di rifiuti sia dal punto di vista della legislazione comunitaria (e, dunque, anche della legislazione repressiva penale italiana che, come visto, a quella comunitaria fa riferimento) sia dal punto di vista della legislazione nazionale interna cinese.

Un caso particolare, invero, si può avere allorquando una determinata particolare tipologia di merce non viene considerata quale rifiuto dalla normativa interna ma è considerata tale (in quanto “listato”) dalla disciplina dello Stato non OCSE di destinazione. In tale ipotesi, alcuni ritengono – proprio in virtù del principio di immediata applicazione del diritto straniero alle spedizioni di rifiuti generate dal territorio comunitario - che lo speditore nazionale debba comunque operare nel pieno rispetto dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 e ss.mm.ii., provvedendo non solo ad ottemperare a tutte le condizioni previste dalla disciplina nazionale dello Stato estero di destinazione (disciplina che, fra l’altro, diventa applicabile al nostro ordinamento in quanto fatta oggetto di specifico richiamo proprio ad opera della fonte comunitaria) ma anche (taluni ritengono) ad emettere il modello ex allegato VII.

Tali conclusioni sono ormai *jus receptum*, così come risulta dalla lettura della parte motiva della sentenza di Corte di Cassazione, Sezione III, n. 30793 del 27/07/2012 (di tenore sostanzialmente identico sono anche le sentenze nn. 30794, 30795, 30796, 30797 emesse in pari data dalla medesima Sezione della Corte), la quale – decidendo nell’ambito di un ricorso avverso misure cautelari personali applicate in odio ad una cittadina cinese coinvolta in una massiccia attività di traffico transfrontaliero di rifiuti, ha così statuito:

“1. Il rinvio operato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 194, alle regole che discendono <dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all’art. 19 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259> deve intendersi esteso al regolamenti della Comunità o dell’Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, a partire dal regolamento (CE) 2006/1013 del Parlamento e del Consiglio in data 14/6/2006 (GUE 14/7/2006) per arrivare al regolamento (CE) 2007/1418 del 29/11/2007 (GUE 4/12/2007), al regolamento (CE) 2009/967 del 29/11/2007 (GUE 4/12/2007) e, limitatamente alla valenza interpretativa del meccanismo di formazione della legge, al regolamento (UE) 2010/837 del 23/9/2010 (GU dell’Unione Europea del 24/9/2010), successivo alla cessazione delle condotte

contestate al ricorrente. 2. Risulta così evidente che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti è integrata da quella adottata dall'istituzione Europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali perfezionatisi ai sensi dell'art. 19 del regolamento 1993/259 e ai sensi dei regolamenti successivi. 3. A sua volta la struttura dei regolamenti Europei comporta il recepimento delle risposte che gli stati non OCSE hanno fornito al questionario loro inviato e ai periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo l'istituzione Europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare ai rifiuti non pericolosi inclusi nella lista verde provenienti dall'area comunitaria, rifiuti soggetti in via generate a procedure semplificate. 4. Tale impostazione emerge con chiarezza dal contenuto degli artt. 35, 36 e 37 del regolamento n. 1013/2006, cui deve farsi riferimento anche nella vigenza delle integrazioni successive, nonché dai principi generali contenuti nel successivo art. 49, disposizione che fa obbligo a tutti i privati coinvolti nelle spedizioni di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e nel rispetto della salubrità delle operazioni, e fa carico all'istituzione Europea e ai singoli Paesi membri di adoperarsi per garantire la regolarità delle fasi e dei contenuti delle spedizioni e di assicurarsi del rispetto di detti principi, anche avendo riguardo alle caratteristiche dell'impianto estero di destinazione che curerà il recupero, fino a vietare i trasporti ove le garanzie necessarie non siano assicurate. 5. Deve, dunque, concludersi che sono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente con riferimento alla carente indicazione delle fonti normative da cui discenderebbero gli obblighi che le ordinanze assumono violati, essendo chiaro, soprattutto a persone che operano professionalmente nel settore, che: a) **la disciplina ricavabile dal contenuto degli allegati ai regolamenti e dalle risposte dei Paesi non membri ai questionari integra la disciplina dei medesimi regolamenti, aventi efficacia immediata nel nostro ordinamento, sulla base del meccanismo disegnato e attuato col regolamento base, (CE) 2006/1013, in relazione a quanto previsto anche dall'art. 19 del regolamento (CE) 1993/259;** b) il contenuto delle risposte ai questionari, ivi comprese le indicazioni dei rifiuti fa cui importazione è vietata o soggetta a restrizioni e controlli e le indicazioni circa le regole che ogni Paese non membro chiede siano rispettate, è reso pubblico periodicamente dall'istituzione Europea e dunque conoscibile da qualsiasi operatore e rappresenta il riferimento normativo per valutare la regolarità delle operazioni di spedizione dei rifiuti; c) **tale disciplina è recepita dall'ordinamento italiano sulla base del rinvio alla disciplina Europea contenuto nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 194, così che le disposizioni vigenti nel nostro Paese sono integrate e specificate dal complesso delle disposizioni sopra richiamate e concorrono a definire in modo coerente gli obblighi cui debbono sottostare gli esportatori e i presupposti delle violazioni penalmente rilevanti.**

1.2.1. Così individuate le fonti degli obblighi che si assumono violati, occorre procedere all'esame specifico del loro contenuto per verificare se risulti fondata (Impostazione con cui il ricorrente esclude che le operazioni di spedizione cui egli ha concorso violino la disciplina esistente). A questo proposito la Corte osserva quanto segue: 1. Le indicazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese includono i rifiuti aventi codice internazionale B3010 tra quelli oggetto di attenzione: avendo riguardo al prospetto allegato ai regolamenti, alcuni di essi, e cioè le resine, sono presenti nella colonna a), relativa ai prodotti di cui è vietata l'importazione, altri, e cioè quelli qualificabili come polimeri o come polimerizzati, sono presenti nella colonna d), relativa ai prodotti importabili nel territorio della Repubblica popolare cinese nel rispetto dei previsti adempimenti; 2. Sempre sulla base delle indicazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, come rinvenibili nella documentazione pubblicata sul sito della Direzione generale per il commercio della Commissione Europea i cui dati essenziali confluiscono negli allegati ai regolamenti, quanto meno a far data dalla risposta al questionario del 2007 **gli adempimenti relativi ai rifiuti non pericolosi consistono nella sottoposizione delle spedizioni ai controlli preventivi CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione) e nel rispetto di quanto previsto delle autorizzazioni / licenze SEPA e AQSIQ.** Si tratta di previsioni ben note agli operatori del settore e allo stesso ricorrente, come emerge dagli elementi indiziari ricordati nell'ordinanza cautelare, tanto che il ricorso provvede a fornire una specifica (e diversa) lettura delle disposizioni operanti per la Repubblica popolare cinese muovendo nella sostanza

dalle medesime fonti; 3. Tali adempimenti, che rispondono alla disciplina cinese operante nell'anno 2007 e che sono stati confermati nella risposta al questionario operante dall'anno 2008, **prevedono che "ogni spedizione di rifiuti deve essere accompagnata dai seguenti documenti", tra i quali sono specificamente indicate la licenza MEP (del Ministero della protezione ambientale della Cina), essendo competente l'Amministrazione per la protezione statale dell'ambiente (SEPA); la licenza AQSIQ (della Amministrazione generale di supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Cina), il certificato CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione rilasciato dalla specifica autorità operante per conto delle autorità cinese presso alcune sedi Europee);** 4. L'esame della documentazione in parola consente, altresì, di rilevare che le autorità cinesi, ribadita la necessità delle licenze e dei certificati ora citati, considerano che **nel modello Europeo che deve accompagnare i prodotti durante la spedizione colui che viene definito <consignee> (casella due) coincide con l'<importatore> (casella uno della licenza di importazione SEPA); che l'impianto di ricezione (casella otto del modello Europeo) deve coincidere con l'impianto che opera il riciclaggio (casella tre della licenza SEPA); che il notificatore/esportatore (casella uno del modello Europeo) deve coincidere con il possessore delle licenze e dei certificati richiesti dalla normativa cinese, con ciò rendendo evidente che sia i mittenti sia gli importatori sia gli impianti di riciclo debbono essere in possesso della licenza quale garanzia dell'affidabilità del soggetto operante, affidabilità eh risponde a specifiche esigenze quali emergenti dalla complessa modulistica che dette autorità richiedono a coloro che intendono ottenere la licenza AQSIQ;** 5. L'esame dei regolamenti e della documentazione presso la citata Direzione generale del Commercio impone, poi, di rilevare che la disciplina comunicata dalle autorità della Repubblica popolare cinese non coincide con quella comunicata dalle autorità di Hong Kong, così che deve ritenersi manifestamente infondata la proposizione del ricorrente allorché prospetta la coincidenza delle due discipline in forza della appartenenza di Hong Kong alla medesima Repubblica e l'assenza di ragioni men che lecite nella indicazione di una impresa con sede in Hong Kong quale destinataria delle spedizioni. Per quanto concerne Hong Kong, infatti, a differenza di quanto si è visto per la Repubblica popolare cinese la specifica risposta al questionario chiarisce che l'importazione e l'esportazione di rifiuti non pericolosi della "lista verde" - consistenti in carta, plastica solida e gomma destinati al riciclaggio - non sono soggette a controlli sulla base di legislazione in materia ambientale (mentre lo sono quelli destinati allo smaltimento, che devono rispettare la Ordinanza Smaltimento Rifiuti, WDOLD, sorretta dall'applicazione di sanzioni penali). Inoltre, le autorità di Hong Kong (Dipartimento per la protezione ambientale, EPD) offrono indicazioni ai soggetti interessati a far proseguire i rifiuti nella Repubblica popolare cinese circa la necessità che i rifiuti spediti a Hong Kong con ulteriore prosecuzione "in terraferma" siano rispettosi degli obblighi e delle forme che le autorità di detta Repubblica richiedono nei termini sopra sintetizzati.

1.2.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, **la Corte ritiene che i trasporti di rifiuti plastici non pericolosi destinati a impianti di recupero operanti all'interno della Repubblica popolare cinese debbono rispettare le formalità e le garanzie sopra indicate, con conseguente illiceità anche per l'ordinamento italiano delle relative violazioni.** Da ciò può concludersi che, considerati gli accertamenti in fatto compiuti dal Giudice delle indagini preliminari e dal tribunale del riesame, le esportazioni cui la ricorrente ha concorso debbono ritenersi operate in modo <abusivo> e riconducibile alla sfera di applicabilità del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260 in forza del carattere organizzato delle operazioni, della quantità ingente del rifiuti complessivamente movimentati e della finalità di ingiusto profitto (sull'interpretazione dell'art. 260 con riferimento a tali profili si rinvia a Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Giommi e altri, rv 251965; Sez. 3, n. 28685 del 4/5/2006, Buttone, rv 234931; Sez. 4, n. 28158 del 2/7/2007, P.M. in proc. Costa, rv 236907)".

Sul medesimo punto, la Corte di Cassazione è nuovamente con sentenza n. 1480/2012 del 04/07/2012 confermando, nella sostanza, gli stessi arresti già sopra raggiunti.

Anche la (più recente) Corte Cassazione, Sezione III, sentenza 39827 del 09/10/2012 non è di differente tenore. Si può infatti leggere:

“Il decidente evidenzia che la consapevole partecipazione del *** alla operatività della associazione per delinquere è desumibile dalle emergenze procedurali e, in specie, dai risultati degli accertamenti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno permesso di scoprire che, tra il 2008 e il 2009, il prevenuto ha effettuato la esportazione di ben 43 containers di rifiuti speciali del tipo di quelli innanzi indicati, falsamente dichiarati, destinati ad un fittizio impianto di recupero, denominato (OMISSIS), con sede ad (OMISSIS), ma di fatto tutti destinati in Cina, in difetto della prescritta licenza AQSIQ e della certificazione preimbarco C.C.I.C, i tutto attraverso la falsa indicazione nei documenti di trasporto e nelle dichiarazioni doganali di dati non corrispondenti al vero, in ordine alla destinazione finale dei rifiuti de quibus, per un illecito giro di affari pari a Euro 183.509,00. Osservasi che la impugnata ordinanza offre adeguata argomentazione motivazionale in relazione alla natura organizzata e continuativa delle operazioni di esportazione poste in essere dal ricorrente; della quantità ingente dei rifiuti così gestiti, nonchè della finalità di profitto ingiusto che caratterizza l'azione del ***: trattasi di un discorso giustificativo logico e privo di contraddizioni, fondato anche su specifiche risultanze delle intercettazioni telefoniche, da cui emergono le strategie commerciali adottate dai partecipanti alla associazione criminosa e le ragioni di convenienza che conducevano a scegliere le destinazioni dei prodotti e le modalità di predisposizione della documentazione accompagnatoria delle singole spedizioni. Il Tribunale, quindi, riconduce la illiceità delle condotte di gestione ed esportazione dei rifiuti a tre profili: il mancato rispetto degli obblighi concernenti il Consorzio Polieco, derivanti dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 234; la sottrazione all'obbligo di titolarità della certificazione AQSIQ e il mancato rispetto degli obblighi di preventiva ispezione da parte dell'ente cinese, CCIC, preposto ai controlli delle spedizioni dei rifiuti in territorio cinese. Va, in via preliminare, chiarito che non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente secondo la quale i materiali oggetto di spedizione sarebbero da qualificare come imballaggi, così da far discendere da tale impostazione la sottrazione delle predette spedizioni agli obblighi concernenti la gestione dei rifiuti. Quanto al primo dei profili di abusività, ritenuti sussistenti nel provvedimento impugnato, la Corte ritiene fondata la obiezione posta dal ricorrente alla obbligatorietà dei conferimenti al consorzio Polieco: rilevasi che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 234, comma 3 prevede che il consorzio, soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, già riconosciuto dalla previgente normativa, adegui il proprio statuto alla disciplina introdotta col testo unico e che, ove questo non avvenga, le modifiche siano apportate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico, con successiva pubblicazione del decreto di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il successivo art. 234, comma 14 pone, espressamente, come termine iniziale per la operatività dell'obbligo di conferire "rifiuti di beni in polietilene <uno dei consorzi riconosciuti> il decorso di <novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3>. Ebbene, il D.M. 2 maggio 2006, come risulta dal comunicato ufficiale, pubblicato sulla G.U. il 26/6/06, non è stato sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti, e, conseguentemente, è giuridicamente non produttivo di effetti. Ne consegue che sul punto il ricorso va ritenuto fondato, visto che il mancato conferimento al Consorzio Polieco da parte del ricorrente non può, allo stato, concretizzare una condotta antiggiuridica e valutabile come abusiva nei termini integrativi della fattispecie incriminatrice D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 260. Passando, ora, all'esame dei restanti profili di abusività, individuati in ordinanza nel mancato rispetto degli obblighi e delle garanzie previste dalla disciplina in materia di gestione transfrontaliera dei rifiuti e di spedizione a imprese che hanno sede nella Repubblica Popolare cinese, si osserva quanto segue. Il rinvio operato dal D.Lgs. 152 del 2006, art. 194 alle regole che discendono dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19 Reg. CEE n. 259, 1/2/93, deve intendersi esteso ai regolamenti della Comunità o dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, a partire dal Reg CE 2006/1013 del Parlamento e del Consiglio in data 14/6/06

(GUE 14/7/06), per arrivare ai Reg. CE 2007/1418 del 29/11/07 (GUE 4/12/07) e, limitatamente alla valenza interpretativa del meccanismo di formazione della legge, al Reg. UE del 23/9/10 (GU della Unione Europea del 24/9/2010), successivo alla cessazione delle condotte contestate al ricorrente. Risulta così evidente che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti è integrata da quella adottata dalla istituzione europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali perfezionatisi, ex art. 19, Reg. 1993/259, e ai sensi dei regolamenti successivi. Di poi, la struttura dei regolamenti europei comporta il recepimento delle risposte che gli Stati non OCSE hanno fornito al questionario ad essi inviato e ai periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo la istituzione europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare ai rifiuti non pericolosi, inclusi nella lista verde, provenienti dall'area comunitaria, rifiuti soggetti, in via generale, a procedure semplificate. Detta impostazione emerge chiaramente dal contenuto degli artt. 35, 36 e 37 del Reg. n. 1013/2006, cui deve farsi riferimento anche in vigore delle integrazioni successive, nonché dai principi generali contenuti nel successivo art. 49, disposizione che fa obbligo a tutti i privati coinvolti nelle spedizioni di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e della salubrità delle operazioni, e fa carico alla istituzione europea e ai singoli Paesi membri di adoperarsi per garantire la regolarità delle fasi e dei contenuti delle spedizioni e di assicurarsi del rispetto di detti principi, anche avendo riguardo alle caratteristiche dell'impianto estero di destinazione, che curerà il recupero, fino a vietare il trasporto ove le garanzie necessarie non siano assicurate. Deve, pertanto, concludersi che sono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente con riferimento alla indicazione delle fonti normative da cui discenderebbero gli obblighi che la ordinanza assume violati, essendo chiaro, in specie a persone che operano professionalmente nel settore che: la disciplina ricavabile dal contenuto degli allegati ai regolamenti e dalle risposte dei Paesi non membri ai questionari integra la disciplina dei medesimi regolamenti, aventi efficacia immediata nel nostro ordinamento, sulla base del meccanismo disegnato ed attuato col regolamento base 2006/1013, in relazione a quanto previsto anche dall'art. 19 del regolamento 1993/259; il contenuto delle risposte ai questionari ivi comprese le indicazioni dei rifiuti la cui importazione è vietata o soggetta a restrizioni e controlli e le indicazioni circa le regole che ogni Paese non membro chiede siano rispettate, è reso pubblico periodicamente dalla istituzione europea ed è, dunque, conoscibile da qualsiasi operatore e rappresenta il riferimento normativo per valutare la regolarità delle operazioni di spedizione dei rifiuti; tale disciplina è recepita dall'ordinamento italiano sulla base del rinvio alla disciplina europea, contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 194 così che le disposizioni vigenti nel nostro Paese sono integrate e specificate dal complesso delle disposizioni sopra richiamate e concorrono a definire, in modo coerente, gli obblighi cui sono tenuti a sottostare gli esportatori e i presupposti delle violazioni penalmente rilevanti. Così individuate le fonti degli obblighi che si assumono violati, è bene procedere all'esame specifico del loro contenuto, al fine di rilevare la infondatezza delle doglianze mosse in ricorso. Le indicazioni provenienti dalla Repubblica Popolare cinese includono i rifiuti aventi codice internazionale B3010 tra quelli oggetto di attenzione: avendo riguardo al prospetto allegato ai regolamenti, alcuni di essi, cioè le resine, sono presenti nella colonna a), relativa ai prodotti di cui è vietata la importazione, altri, e cioè quelli qualificabili come polimeri o polimezzati, sono presenti nella colonna d), relativa ai prodotti importabili nel territorio cinese nel rispetto dei previsti adempimenti. Sempre sulla base delle indicazioni provenienti dalla (OMISSIS), come rinvenibili nella documentazione pubblicata sul sito della Direzione generale per il commercio della Commissione europea, i cui dati essenziali confluiscono negli allegati ai regolamenti, quanto meno a far data dalla risposta al questionario del 2007, gli adempimenti relativi ai rifiuti non pericolosi consistono nella sottoposizione delle spedizioni ai controlli preventivi CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione) e nel rispetto di quanto previsto dalle autorizzazioni/licenze SEPA e AQSIQ. Tali adempimenti, che rispondono alla disciplina cinese operante nell'anno 2007 e che sono confermati nella risposta al questionario operante nell'anno 2008, prevedono che "ogni spedizione di rifiuti deve essere accompagnata dai seguenti documenti", tra i quali sono specificamente indicate la licenza MEP

(del Ministero della protezione ambientale della (OMISSIS)), essendo competente l'Amministrazione per la protezione statale dell'ambiente (SEPA) la licenza AQSIQ (della Amministrazione generale di supervisione della qualità, ispezione e quarantena della (OMISSIS)), il certificato CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione, rilasciato dalla specifica autorità operante per conto delle autorità cinesi presso alcune sedi europee). L'esame della detta documentazione consente, altresì, di rilevare che le autorità cinesi, ribadita la necessità delle licenze e dei certificati ut supra indicati, considerano che nel modello europeo, che deve accompagnare i prodotti durante la spedizione, colui che viene definito <consignee> coincide con l'importatore; che l'impianto di ricezione deve coincidere con l'impianto che opera il riciclaggio; che il notificatore/esportatore deve coincidere con il possessore delle licenze e dei certificati richiesti dalla normativa cinese, con ciò rendendo evidente che, sia i mittenti, sia gli importatori, sia gli impianti di riciclo, debbono essere in possesso della licenza, quale garanzia della affidabilità del soggetto operante, affidabilità che risponde a specifiche esigenze, quali emergenti dalla complessa modulistica che dette autorità richiedono a coloro che intendono ottenere la licenza AQSIQ. Sulla base delle considerazioni che precedono questo Collegio ritiene, aderendo ad un orientamento già affermato con sentenza del 26/6/2012, resa da questa stessa sezione in procedimento Amendolagine, che i trasporti di rifiuti plastici non pericolosi, destinati all'interno della Repubblica Popolare Cinese debbono rispettare le formalità e le garanzie sopra indicate, con conseguente illecità, anche per l'ordinamento italiano, delle relative violazioni. Da ciò può concludersi che, considerati gli accertamenti in fatto compiuti dal Gip e dal Tribunale del riesame, che le esportazioni operate dal *** siano state effettuate in modo abusivo, riconducibile alla sfera di applicabilità del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 206 in forza del carattere organizzato delle operazioni, della quantità ingente dei rifiuti complessivamente movimentati e delle finalità di ingiusto profitto. Ad analoga conclusione deve pervenirsi considerando un diverso profilo di abusività delle attività svolte, collegato alla presentazione di documenti ideologicamente falsi in sede di dichiarazioni per la esportazione. La circostanza, negata dal ricorrente, è stata, invece, ritenuta provata sia dal Gip che dal Tribunale, che hanno affermato, con valutazione attinente la ricostruzione fattuale e non censurabile dalla Corte sulla base di contestazioni generiche, che i documenti in parola recavano la indicazione di un inesistente impianto di recupero con sede in (OMISSIS), omettendo di indicare il reale destinatario dei rifiuti, così da non fare emergere le carenze della preispezione e della licenza ASQiQ in capo ai responsabili della spedizione e ai soggetti coinvolti nelle operazioni, per i quali le autorità cinesi lo richiedono”.

Di ancora maggiore interesse, anche perché prende posizione in modo netto sul divieto di “interposizione” nel commercio di rifiuti (in sostanza, il divieto che nella catena commerciale di cessione del rifiuto verso la Repubblica Popolare Cinese la licenza AQSIQ di cui è titolare un esportatore possa essere oggetto di “cessione occulta” a favore del reale esportatore del rifiuto, sebbene privo di tale licenza), è la recentissima sentenza Corte Cassazione, Sezione III, n. 11837 del 13/03/2013 si cui si può leggere:

“Si ritiene utile premettere una breve sintesi della vicenda in esame: la società AAAAA, operante nel settore dei recuperi per il riciclaggio dei cascami metallici, e della quale l'odierno ricorrente risulta essere il legale rappresentante, presentava la dichiarazione doganale per l'esportazione di quattro colli di cascami metallici di varia natura (rame e rottami) riposti in altrettanti containers per un peso complessivo di Kg. 109.040. A tale dichiarazione era allegata la documentazione di rito tra cui spiccava la fattura n. ***** emessa dalla detta società nei confronti della società BBBBB; il contratto intercorrente tra la AAAAA, la società CCCCC (quale società importatrice), la menzionata BBBBB (commercianta), la società DDDDD (società destinataria e recuperatrice dei rifiuti); le licenze SEPAX rilasciate dall'Amministrazione di protezione statale dell'ambiente cinese alla CCCCC per l'impianto della società DDDDD e la licenza AQSIQ rilasciata alla società BBBBB. Tutti i rifiuti erano muniti di apposito codice identificativo. La merce riposta nei containers veniva sottoposta a controllo doganale.

Successivamente il 10 ottobre 2011 veniva presentata a mezzo del doganalista ***** altra dichiarazione doganale per l'esportazione di un'altra partita di rifiuti destinati alla società cinese DDDDD con le medesime modalità della dichiarazione doganale precedente e corredata della documentazione relativa (ivi compresa - per quanto qui di interesse - la licenza AQSIQ rilasciata in favore della BBBBB): anche in questo caso i rifiuti erano muniti del prescritto codice identificativo e sottoposti a controllo doganale.

2. Da parte dell'Agenzia doganale veniva rilevato che, trattandosi di spedizione di rifiuti destinati ad un impianto di recupero ubicato in Cina, doveva trovare applicazione il regolamento CE 1013/2006. In particolare osservava che, essendo necessario controllare la tracciabilità della spedizione, l'originatore del rifiuto (vale a dire la società "AAAAA") rimaneva proprietario dei rifiuti fino a quando questi non fossero giunti a destinazione, mentre i contratti di compravendita per fini commerciali violavano la regola della tracciabilità e dunque non avevano alcun valore ai fini della legittimità delle operazioni di spedizione. **La mancanza da parte della società italiana della licenza AQSIQ in violazione del regolamento CE 1418/2007 determinava l'incriminazione della stessa società** - e per essa del suo rappresentante legale odierno ricorrente - **per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259**. Seguiva a tale incriminazione il sequestro preventivo dei containers contenenti la merce oggetto di spedizione.

3. Tanto precisato in punto di fatto, la prima questione che il ricorrente pone all'esame di questa Corte è quella relativa alla necessità, ritenuta dal Tribunale in ossequio alla osservanza della regola della tracciabilità della gestione dei rifiuti destinati all'estero, che a dover essere munito della licenza AQSIQ debba la società esportatrice italiana.

4. In sintesi nell'ordinanza impugnata si assume: a) **che la licenza AQSIQ debba essere detenuta dall'esportatore dei rifiuti quale impresa estera fornitrice di rifiuti solidi importati come materie prime**; b) che è ben possibile - ma a determinate condizioni - la ed., "triangolazione" nella gestione dei rifiuti in forza della quale tra il soggetto originatore dei rifiuti e quello destinatario, si interponga un terzo soggetto al quale è demandato il compito di procedere a processi di trattamento; c) **che nessuna valenza può acquisire il possesso da parte del soggetto interposto** (nella specie la BBBBB) **della licenza ASQIQ essendo divenuta di fatto la società proprietaria dei rifiuti in forza del contratto di compravendita**; e) che conseguentemente l'originatore dei rifiuti (nel caso di specie la società italiana esportatrice ed originatrice dei rifiuti) resta tale ed è, quindi, l'unico responsabile della spedizione nonché proprietario dei rifiuti fino a quando essi giungano a destinazione.

5. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale è condivisibile. Il Tribunale ha richiamato, anzitutto, la nuova normativa cinese entrata in vigore l'1 agosto 2011 che tra le tante restrizioni all'importazione di rifiuti solidi provenienti da Stati esteri ha prevede - tra l'altro - regole specifiche per i rifiuti provenienti dalle regioni cinesi di Hong Kong, Macao e Taiwan e per le società che ne curano la spedizione e/o fornitura.

6. Per meglio comprendere l'esattezza della soluzione contenuta nell'ordinanza impugnata va ricordato che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti è integrata da quella adottata dall'istituzione Europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali perfezionatisi ai sensi dell'art. 19 del regolamento 1993/259 e ai sensi dei regolamenti successivi. In particolare il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 194, fa riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale rinvio alle regole che discendono <dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259> deve ovviamente intendersi esteso ai regolamenti della Comunità o dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, a cominciare - per quanto rilevante in questa sede - al Regolamento (CE) 2006/1013 del Parlamento e del Consiglio in data 14/6/2006 (GUE 14/7/2006) oltre che a quelli successivi.

7. Risulta così evidente che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti è integrata da quella adottata dall'istituzione Europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali perfezionatisi ai sensi dell'art. 19 del regolamento 1993/259 e ai sensi dei regolamenti successivi.

8. A sua volta la struttura dei regolamenti Europei comporta il recepimento - come ricordato dal Tribunale - delle risposte che gli Stati non OCSE hanno fornito al questionario loro inviato e ai

periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo l'istituzione Europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare per le varie tipologie di rifiuti. Come ricordato dal Tribunale e condiviso dallo stesso ricorrente in punto di enunciazione del quadro normativo di riferimento, i questionari in parola proposti dalla CE e compilati dalla Repubblica Popolare cinese prevedono una serie di requisiti documentali tra i quali la licenza SEPA (emessa dall'Amministrazione Statale cinese per la protezione dell'ambiente; la licenza ASQIQ di registrazione per le imprese estere fornitrici dei rifiuti destinati all'importazione ed il certificato di ispezione precedente alla spedizione degli scarti).

9. L'impostazione seguita dal Tribunale emerge con chiarezza dal contenuto degli artt. 35, 36 e 37 (norma, quest'ultima, richiamata puntualmente dal Tribunale ravennate) del regolamento n. 1013/2006, cui deve farsi riferimento anche nella vigenza delle integrazioni successive, nonché dai principi generali contenuti nel successivo art. 49, disposizione che fa obbligo a tutti i privati coinvolti nelle spedizioni di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e nel rispetto della salubrità delle operazioni, **e fa carico all'istituzione Europea e ai singoli Paesi membri di adoperarsi per garantire la regolarità delle fasi e dei contenuti delle spedizioni e di assicurarsi del rispetto di detti principi, anche avendo riguardo alle caratteristiche dell'impianto estero di destinazione che curerà il recupero, fino a vietare i trasporti ove le garanzie necessarie non siano assicurate.**

10. La regola della tracciabilità si desume chiaramente dal testo dell'art. 18 del detto Regolamento 1013/2006 che impone per quegli Stati che nell'apposito questionario hanno dichiarato che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, una procedura di controllo volta appunto a ricostruire la tracciabilità del rifiuto.

11. Corretta quindi la conclusione del Tribunale secondo la quale quel che rileva è la gestione complessiva dei rifiuti dalla sua origine sino all'arrivo al reale destinatario: ed in questo senso è agevole comprendere la ragione per la quale - escluso che possa essere il soggetto intermediario (la BBBB) il soggetto responsabile per tutte le attività di controllo (essendo divenuto esso il proprietario per via del contratto di compravendita), **non potrà che essere il soggetto originatore dei rifiuti colui che deve essere munito della apposita licenza ASQIQ, in quanto il responsabile della intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l'effettivo recupero del rifiuto.**

12. Secondo la tesi del ricorrente, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188, lascerebbe inalterata la catena delle responsabilità (che il Tribunale ritiene invece essersi interrotta per via del contratto di compravendita stipulato dalla BBBB con esonero della società italiana) fino al completamento della intera procedura incluso il recupero del rifiuto (così pag. 7 del ricorso): **si tratta di una tesi non condivisibile per ragioni puntualmente esplicitate dal Tribunale, in virtù delle quali, il soggetto interposto mediante la stipula del contratto di compravendita diventa il proprietario del rifiuto e dunque interrompe quel circuito di tracciabilità che invece rimane integro laddove la responsabilità continuasse a gravare sul produttore (o originatore) dei rifiuti.** Si tratta, oltretutto, di una interpretazione che risponde a criteri di logica avendo come punto di riferimento proprio quelle restrizioni alle importazioni di rifiuti imposte di recente dalla Repubblica Popolare Cinese. D'altro canto il testo dell'art. 188 non autorizza affatto alla interpretazione nei termini enunciati dalla difesa del ricorrente: secondo quanto indicato nel comma 1 <gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti>. Secondo quanto indicato nel comma 2, lett. e), una volta che il detentore (o produttore) abbia proceduto alla esportazione nei modi previsti dall'art. 194 è esonerato da qualsiasi responsabilità, ma la catena della tracciabilità non si interrompe affatto proprio per la regolarità delle operazioni di esportazione, in questo caso non osservate.

13. Non convince la tesi del ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe fatto confusione tra l'impresa fornitrice e l'azienda esportatrice secondo la legge italiana, in quanto correttamente è stato escluso da parte del Tribunale che l'azienda fornitrice potesse essere individuata nella

società BBBBB, in quanto la stessa si è in realtà interposta tra i due soggetti (originatore dei rifiuti e destinatario) quale intermediario sulla base di un contratto di compravendita.

14. E' del pari inesatto sostenere, come pretende il ricorrente, che il soggetto organizzatore della spedizione sia assoggettato solo all'obbligo di predisporre la documentazione di viaggio ed esentato dagli obblighi nascenti dalla licenza ASQIQ che invece graverebbero sulla società fornitrice (la BBBBB): il richiamo operato dal Tribunale all'art. 54 della nuova legge cinese del 2011 sulla importazione di rifiuti e al testo dell'art. 18 in correlazione all'art. 37 del Regolamento 1013/2006 va quindi inteso - diversamente da come asserito dal ricorrente - come obbligo per l'originatore dei rifiuti di munirsi della licenza ASQIQ: altrimenti non si comprenderebbe la ratio di una normativa elaborata dalla Repubblica Popolare della Cina per porre un freno alla importazione illegale dei rifiuti agevolata dalle facilitazioni consentite da determinate province amministrative della Cina ad imprese operanti su quei territori che in forza di contratti di vendita si trasformavano da soggetti commercianti a soggetti fornitori dei rifiuti.

15. Stante allora la mancata osservanza da parte della società AAAAA delle specifiche garanzie e formalità previste dalla Repubblica Cinese (Stato non facente parte dell'OCSE) che risultano recepite nei regolamenti comunitari che disciplinano la materia a norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 194, ne deriva la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259.”

Pertanto, con specifico riguardo alle spedizioni dirette verso la Repubblica Popolare Cinese e per le quali sia richiesto l'adempimento della procedura di “doppia licenza” sopra vista (AQSIQ – CCIC – SEPA), il mancato rispetto anche di uno solo di tali adempimenti **rende l'importazione vietata sul territorio della detta Repubblica Popolare** il che determina, per il nostro diritto interno, la pena applicazione della previsione di cui all'art. 36 § 1 lett. f) del regolamento (CE) n. 1013/2006 per il quale “1. *Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE: ... f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione”.*